



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

27^a seduta: lunedì 22 luglio 2013

Presidenza del presidente PALMA
indi del vice presidente CASSON

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(864) Rita GHEDINI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

– CASSON	Pag. 5
* – PALMA	3, 16
BARANI (GAL)	11
BUCCARELLA (M5S)	16
* BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	10
* CALIENDO (PdL)	12
* CAPACCHIONE (PD)	9
CASSON (PD)	14
CIRINNÀ (PD)	13
FALANGA (PdL)	16
* GIARRUSSO (M5S)	8
* LO GIUDICE (PD)	15
LUMIA (PD)	5
STEFANI (LNP-Aut)	13

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

Presidenza del presidente PALMA

I lavori hanno inizio alle ore 17,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(864) Rita GHEDINI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 864 e 887.

In qualità di relatore, riferirò sui cinque disegni di legge affidati alla valutazione della Commissione.

Il disegno di legge n. 200, presentato dalla senatrice De Petris come prima firmataria, si propone di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale aggiungendo all'erogazione di denaro, attualmente prevista come corrispettivo della promessa di voti effettuata dall'organizzazione mafiosa, anche quella di «altra utilità».

Il disegno di legge n. 688, il cui primo firmatario è il senatore Fravezzi, si pone sulla stessa linea dell'articolo 416-ter con la differenza che, mentre nella formulazione attuale viene punito chi accetta la promessa di voti, nel caso di specie verrebbe punito anche chi si adopera per farla ottenere. Con riferimento poi all'individuazione del corrispettivo, anche in questo caso, oltre alla già prevista erogazione di denaro, si aggiungono non solo quella di «altra utilità» ma anche la «disponibilità a soddisfare

gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

Il disegno di legge n. 887, il cui primo firmatario è il senatore Giarusso, modifica sostanzialmente la formulazione dell'articolo 416-*ter*, in quanto aggiunge una pena che andrebbe a colpire anche chi si adopera per far ottenere per sé o per altri la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*. La formulazione proposta differisce sostanzialmente da quella dell'attuale articolo 416-*ter* perché non prevede alcuna forma di corrispettivo. Dunque, scomparire l'erogazione in denaro e per realizzare il reato è sufficiente la mera promessa.

Il disegno di legge n. 864, il cui primo firmatario è la senatrice Ghedini, è sostanzialmente identico al disegno di legge n. 948 che ci giunge dalla Camera dei deputati. Pertanto, quanto dirò con riferimento al disegno di legge n. 948 vale, evidentemente, anche per il disegno di legge n. 864.

La differenza tra l'attuale formulazione e quella che si propone nei disegni di legge nn. 948 e 864 è che la fattispecie incriminatrice non è più descritta come l'ottenimento di «una promessa di voti», ma come l'accettazione – che si specifica debba avvenire «consapevolmente» – del «procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità».

Dunque, lo scambio politico-mafioso non si configura più come un reato di pericolo astratto, ma come un reato di pericolo concreto, inquadrando in termini migliori la fattispecie prevista dall'articolo 416-*ter* nella nostra giurisprudenza costituzionale che, invero, spesso a fatica ha sancito la legittimità costituzionale dei reati di pericolo astratto o a tutela anticipata. Un esempio tra tutti è la cospirazione politica mediante accordo.

Nel caso di specie non è più sufficiente la promessa per radicare il reato, ma è necessaria una consapevole accettazione del procacciamento di voti, evidentemente con le modalità previste dall'articolo 416-*bis* e, quindi, con l'utilizzo del metodo mafioso.

Anche in questo caso per concretizzare il reato vi è la necessità di un corrispettivo che non consiste nella sola erogazione di denaro, ma anche in qualsivoglia altra utilità. La pena è inferiore rispetto a quella originariamente prevista dall'attuale 416-*ter*, che si riferiva al primo comma del 416-*bis* che prevede la reclusione da sette a dodici anni. Nel disegno di legge alla nostra attenzione la pena della reclusione va invece dai quattro ai dieci anni. La stessa pena si applica a chi procaccia i voti.

Vorrei esprimere una sola valutazione rispetto al testo che ci perviene dalla Camera dei deputati, anche perché conosco il tipo di discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento con riferimento al concetto di «altra utilità». A me pare non vi sia un problema in ordine a tale concetto perché la consapevolezza che il procacciamento dei voti avvenga attraverso il metodo mafioso di cui all'articolo 416-*bis*, secondo me, concretizza fino in fondo l'illiceità penale del fatto. Non rileverebbe più, pertanto, se l'utilità eventualmente data in corrispettivo sia o no un'utilità quantificabile sotto il profilo economico, come afferma la Cassazione.

Per quel che mi riguarda, la relazione, essendo una neutra esposizione dei fatti, è conclusa. Vorrei semplicemente segnalare alla Commissione che il disegno di legge è composto da un solo articolo, che rimarrà tale qualunque sarà il testo unificato.

Ricordo inoltre che, con l'accordo di tutti i Capigruppo, questo testo è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante, il che nei fatti equivale a una richiesta, di rapida trattazione e definizione del disegno di legge, ovviamente senza comprimere il dibattito.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

LUMIA (PD). Signor Presidente, questo provvedimento è molto atteso perché è da anni oggetto di analisi e discussione in Parlamento l'esigenza di modificare in senso migliorativo l'articolo 416-ter del codice penale che – ricordo – interviene su un punto delicato: lo scambio elettorale politico-mafioso, dunque sul cuore della democrazia.

Presidenza del vice presidente CASSON

(Segue LUMIA). Al di là di tutti gli aspetti che ben conosciamo e che non devo assolutamente spiegare, alla fine è questo il livello su cui si concentra la forza delle mafie. Le mafie sono mafie e si caratterizzano nella loro lunghissima presenza storica. Tra tutte le organizzazioni criminali che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese, la mafia è quella che, in termini di illegalità, riesce ad entrare nel cuore della nostra democrazia. È in grado non solo di colludere con il politico o con il rappresentante delle istituzioni di turno, ma addirittura di intervenire e deviare il corso sorgivo della democrazia, vale a dire il momento elettorale.

Per questo motivo l'articolo 416-ter è uno strumento che è stato invocato per anni e anni ma che, alla prova dei fatti – come i commissari ben sanno – necessita di essere modificato essendo stato applicato in rarissimi casi. Provare il reato, infatti, è diabolico non perché esso sia difficile da dimostrare, ma perché le organizzazioni mafiose, conoscendo il testo dell'articolo 416-ter, si guardano bene dal comprendere il denaro nello scambio elettorale politico-mafioso.

Il denaro non è l'elemento principale di questo scambio. Infatti, i casi di uomini politici che pagano in contanti le organizzazioni criminali per averne l'appoggio elettorale sono marginali e pressoché inesistenti.

Questo anche perché le organizzazioni mafiose si sono fatte furbe: hanno capito che il denaro non può essere un elemento determinante e hanno provato a utilizzare altri strumenti, più invasivi rispetto alla vita delle nostre democrazie, che assicurano all'organizzazione mafiosa vantaggi economici ben più rilevanti. Basti pensare a quello che si ottiene

con una modifica di destinazione d'uso o un intervento su una stazione appaltante: altro che scambio di denaro!

Presidenza del presidente PALMA

(Segue LUMIA). Nel 90 per cento dei casi questo scambio ha seguito altre strade e in questi anni ci siamo trovati scoperti dal punto di vista normativo circa la possibilità di sanzionare l'evoluzione del rapporto elettorale tra le organizzazioni mafiose e la politica.

Per anni abbiamo invocato, con un coro unanime, la necessità di integrare, all'articolo 416-ter, l'espressione «erogazione di denaro» con quella «o di altra utilità» (formuletta magica che sintetizza il precipitato finale dell'esperienza concreta del rapporto di scambio politico elettorale con le organizzazioni mafiose), in conformità del resto a una formula ricorrente nel codice penale.

Debbo dire – ahimè – che in diverse legislature la discussione è stata teoricamente molto condivisa, ma il raggiungimento dell'obiettivo alla fine è stato di fatto sempre precluso. Ciò si è verificato soprattutto nell'ultima legislatura, nel corso della quale l'esame di tale provvedimento è avvenuto parallelamente a quello della normativa in materia di autoriciclaggio, seppure non abbia avuto la stessa lunga gestazione.

Tutti eravamo d'accordo sull'approvare il disegno di legge n. 19 in materia di corruzione e di autoriciclaggio ma, quando si trattava di procedere alla votazione degli emendamenti ai testi di legge che si muovevano in quella direzione, non c'è stato nulla da fare. Questo è quello che è avvenuto nel caso dell'articolo 416-ter.

All'inizio di questa legislatura la Camera si è cimentata con questa sfida. Debbo dare atto a molti senatori e a vari Gruppi del Senato che si è provato a cimentarsi con questa sfida anche in questa sede, tant'è vero che sono stati presentati in materia i diversi disegni di legge di cui il Presidente relatore ha dato conto.

Ad essi va aggiunto anche un altro disegno di legge, il n. 657, presentato dal Partito Democratico e di cui sono primo firmatario, che non risulta però fra quelli trasferiti alla sede deliberante e unificati al disegno di legge in titolo perchè destinato ad essere congiunto con il disegno di legge n. 19 in materia di corruzione avendo ad oggetto anche il cosiddetto autoriciclaggio.

La Camera, comunque, è intervenuta in maniera trasversale, dal momento che non tutti hanno chiesto il solo inserimento della formuletta magica: «altra utilità», secondo la logica spiegata dal Presidente relatore. La formula: «altra utilità», infatti, è collegata al reato associativo di tipo mafioso che – come tutti sappiamo – esiste quando coloro che fanno parte dell'organizzazione mafiosa si avvalgono della forza di intimidazione e

del vincolo associativo. Ma mi fermo qui perché tutte le caratteristiche che formano il reato di associazione mafiosa sono note.

Il Presidente relatore ha spiegato che la formula «altra utilità» si può comprendere nella sua apparente semplicità, se inserita in questo meccanismo. Questo argomento ha evitato che nel corso della discussione alla Camera dei deputati potessero essere inseriti interventi normativi che ne potessero travolgere la caratteristica.

La discussione però non si è limitata a questo. Ho visto, ad esempio, che nei vari disegni di legge presentati in Senato si è eliminato un elemento forte all'interno dell'articolo 416-ter attualmente in vigore, che recita testualmente: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa» – e sottolineo la promessa – «di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro». Alla Camera c'è stata finalmente quell'apertura alla sintesi storico-fattuale del rapporto di scambio, estendendolo ad «altra utilità».

D'altro canto, però, si è messo da parte quanto previsto dall'attuale novella, rispetto a chi ottiene la promessa di voti, a favore di una formulazione che recita in questo modo: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

Debbo dirvi con molta onestà, e voglio che resti agli atti, che questa riduzione della fattispecie attraverso l'eliminazione della promessa non mi convince, perché ritengo che non fosse questo il punto debole dell'articolo 416-ter. Non è mai stato considerato tale; con molta onestà, non è mai stato fatto un abuso, mai; nei casi analizzati nel nostro Paese non c'è stata una discussione intorno a tale questione. Semmai, si è sempre discusso della limitazione al solo denaro quale oggetto dello scambio.

Insomma, questa formulazione non mi convince e non ne faccio una questione politica, dal momento che, come risulta dai testi presentati sia alla Camera sia al Senato, in tutti i Gruppi si sono manifestati punti di vista differenti: alcuni disegni di legge prevedono la nozione di promessa, altri no. Ho notato che anche nel testo presentato dal Gruppo SEL alla Camera non era prevista, laddove al Senato invece resta. Anche all'interno del Gruppo del Partito Democratico, alle proposte recate dal disegno di legge n. 864 della senatrice Ghedini ed altri, si contrappone la diversa filosofia del disegno di legge n. 657 di cui sono primo firmatario, dove la nozione di promessa è confermata. Quindi, attenzione, non ne faccio motivo di lettura politica, sarei uno sciocco, però debbo dire con molta onestà che, da un punto di vista dell'approccio al tema, questo aspetto non mi convince.

Un altro elemento che vorrei analizzare – il Presidente stesso lo ha suggerito – concerne la durata della pena prevista per questo reato. Sono sempre più convinto che se vogliamo guidare una guerra contro le mafie (scusate l'espressione, visto che ne abbiamo parlato di recente a proposito degli F-35), se vogliamo aprire una fase di scontro senza prece-

denti nella storia del nostro Paese, per quanto riguarda la durata delle pene dovremmo fare come solitamente si fa nei Paesi avanzati, quando si decide che quel tipo di reato diventa una priorità nel sistema democratico della sicurezza di quel Paese.

Volendomi tenere molto basso, la mia idea è che dovremmo prevedere pene che partano dai vent'anni in su per tutti i reati di mafia – non deve sembrarvi una provocazione – mentre ritengo che la decisione di abbassare i limiti edittali della pena da quattro a dieci anni sia anche questo un punto debole.

D'altra parte, come sottolineava il Presidente, non dobbiamo nasconderci dietro un dito: il trasferimento alla sede deliberante, non formalmente – ha fatto bene a segnalarlo il Presidente – ma sostanzialmente dà l'indicazione di approvare il testo così com'è, con molta onestà. Discuteremo, in base a quello che emergerà dal dibattito, il tipo di approccio che alla fine dovremo adottare anche su questo argomento.

Segnalo questi aspetti e nello stesso tempo debbo riconoscere un'attesa molto viva e pressoché unanime del Paese rispetto ad una veloce approvazione di un disegno di legge che ha trovato un coro unanime alla Camera, che ci costringe a tenerne conto e a procedere eventualmente nella stessa direzione.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, è vero che erano tantissimi anni che si attendeva una riforma dell'articolo 416-ter. Ricordo benissimo che la si attendeva dalla cosiddetta sentenza Mannino, dopo un processo in cui non era stato possibile per la magistratura perseguire evidenti fatti, che esulavano dall'ambito dell'articolo 416-ter proprio perché mancava l'accordo economico. Era tutto comprovato: la conoscenza, lo scambio dei voti, ma mancava l'elemento economico. Risulta, a questo punto, incomprensibile il motivo per cui si è messo mano all'intero assetto dell'articolo quando, a detta della maggior parte delle forze politiche che hanno spinto su questa norma, il problema era inserire la formula: «o di altra utilità». La norma funzionava: bastava inserire la suindicata formula e si sarebbe proceduto in maniera spedita.

Il secondo punto di enorme perplessità, signor Presidente, è dato dal fatto che, quando parliamo di un atto che colpisce al cuore la nostra democrazia, non possiamo, di fronte al Paese, prevedere una riduzione della pena: secondo me, è un atto gravissimo e non possiamo dare al Paese un segnale in questo senso.

Il terzo punto, che è già stato sottolineato, concerne la non punibilità della mera promessa di altra utilità da parte del candidato, ovvero del tentativo che, a mio parere, andrebbe invece punito, e anche in maniera grave.

Come quarto punto, ritengo che indicare il «procacciamento» di voti da parte delle associazioni mafiose riveli il tentativo di rendere più difficile la persecuzione del reato. Il reato è doloso, quindi richiede un accertamento di un grado di consapevolezza enorme. Per tale ragione, inserire il termine «procacciamento», non presente nella versione vigente, può ren-

dere difficoltoso ciò che invece era nell'intendimento di chi voleva modificare l'articolo 416-ter, e cioè slegare le mani alle procure rispetto a questi fatti e non aggravare la prova del reato.

Ancor più rilevante ci sembra richiedere il metodo mafioso per configurare il reato: siamo nell'ambito del paradossale, se non dell'assurdo. Una cosca mafiosa che non utilizza il metodo mafioso per procacciare voti non commette un reato? Qualche giorno fa, in un paese della Calabria, sono stati arrestati tutti i componenti del consiglio comunale, insieme a quelli della giunta e al sindaco, che aveva festeggiato la vittoria andando in giro per il paese in macchina insieme al boss. Si intende dire, allora, che se non è stata utilizzata la minaccia o la forza, ma semplicemente il *metus* tipico dell'attività mafiosa non c'è il reato? Ebbene, abbiamo veramente molte perplessità, soprattutto in funzione di un'altra cosa: pensavamo che andasse colpito e sanzionato in maniera completa e irreversibile il semplice fatto che il politico si rivolgesse a una cosca mafiosa per ottenere voti. Il fatto che un politico bussi alla mafia deve essere cancellato dalla nostra storia e per cancellarlo bisogna seppellirlo sotto una condanna severissima dal punto di vista penale e irreversibile dal punto di vista politico e morale. Se vogliamo dichiarare guerra alla mafia, lo dobbiamo fare in una maniera chiara, semplice ed evidente a tutti.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, colleghi, mi scuserete se farò un intervento poco tecnico ma – come sapete – questo non è il mio lavoro.

In questi due giorni ho provato ad applicare la nuova formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale ai casi che ho incontrato nel corso degli anni nelle aule di giustizia e nelle carceri giudiziarie e ho trovato più di un motivo di perplessità, apparentemente di ordine lessicale. Se si inseriscono in un codice delle parole, queste qualcosa vogliono significare. In tal senso, mi hanno lasciata un po' perplessa due parole. Innanzi tutto, se non inteso come indiretto suggerimento all'interprete di applicare la norma nella materia più restrittiva, mi sembra incomprensibile l'introduzione dell'avverbio «consapevolmente» con riferimento ad un delitto che, non essendo previsto un diverso elemento psicologico, è doloso per definizione. In secondo luogo, non comprendo perché si sia sostituita la parola: «promessa», quale elemento costitutivo del reato, con l'altra: «procacciamento».

La giurisprudenza espressasi, anche recentemente, nel 2012, sull'articolo 416-ter ha invece stabilito che la fattispecie prevista in tale articolo si configura dove c'è la promessa di voti. Basta l'accordo tra le due parti perché si configuri il reato di scambio elettorale politico-mafioso. In tale sentenza si dice che il reato di scambio politico-mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di denaro o di altra utilità e non lo si deve confondere con la corruzione elettorale di cui agli articoli 96 e 97 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

Non c'è bisogno poi che si faccia ricorso all'intimidazione essendo sottintesa nell'articolo 416-*bis* perché basta l'accordo o la promessa. Tutto questo nei processi è stato dimostrato. Ciò che non è stato dimostrato – e che è poi stato motivo di assoluzione – riguarda l'«altra utilità», ma non certo la promessa.

D'altra parte, l'inserimento della parola: «consapevolmente» in quella posizione può essere interpretato anche come la consapevolezza, da parte del soggetto che chiede i voti al mafioso, circa il metodo mafioso che viene utilizzato. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, il voto oggi viene procacciato non con la minaccia, ma magari con la distribuzione di pacchi per il semplice fatto che è lo stesso candidato ad essere il procacciatore mafioso. In questo caso, si è in presenza di una corruzione elettorale, magari aggravata ex articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.

Si tratta dunque di elementi di disturbo anche rispetto all'attuale configurazione dell'articolo 416-*ter* e ai pochi processi in corso a questo relativi. In merito le pronunce della Cassazione sono scarse. Si è preferito ovviare con il concorso esterno o con la corruzione elettorale aggravata.

Andando a configurare il reato in maniera specifica e dettagliata rispetto al procacciamento, praticamente impossibile da dimostrare, si crea un *vulnus* nei processi in corso. C'è un *abolitio criminis* evidente, per cui la nuova norma diventerà un'agevolazione per i pochi processi che sono in corso che finiranno, infatti, per essere assorbiti dalla nuova formulazione. È un rischio che c'è e che probabilmente non era nelle intenzioni di chi ha elaborato l'articolo.

Ribadisco pertanto che ci sono dei motivi di perplessità. Dopo aver aspettato tanti anni per la semplice introduzione dell'«altra utilità», probabilmente ci si è arrovellati su un testo più complesso ma che non renderà necessariamente un buon servizio, forse sarà inutile quanto quello di precedente.

Ciò detto, credo comunque che la proposta della rapida approvazione sia la soluzione migliore, nonostante i motivi di perplessità che ho illustrato. Come ho detto, ho provato ad applicare la nuova formulazione dell'articolo 416-*ter* a tutti i casi incontrati in 20 anni di lavoro quale cronista giudiziario e ho trovato per ognuno dei grossi limiti; ad ogni modo, non sarebbe stato possibile contestarlo nella formulazione attuale. Prima c'era il limite dovuto all'assenza del riferimento all'«altra utilità», adesso ci sarebbe il limite lessicale di interpretazione di parole, anche inutili e messe in un certo posto, che potrebbero giocare a favore del «nemico».

Trattandosi di un problema serio che riguarda strettamente la nostra democrazia, forse varrebbe la pena fare una riflessione e valutare quello che ciò potrà comportare in futuro. Da questo punto di vista la giurisprudenza mi sembrava pacifica e non era necessario intervenire sulla promessa. Si è fatto, ma anche il Governo potrebbe avere un ripensamento.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, mi rendo conto di svolgere un ruolo da bastian contrario, ma

francamente non riesco a comprendere cosa stia succedendo in questa fase storica. È evidente che c'è bisogno di rendere gli strumenti di contrasto all'azione mafiosa più efficaci e tempestivi, di agire più in profondità e di giocare in anticipo rispetto all'evoluzione che la mafia introduce nei suoi comportamenti. Nello stesso tempo, però, ho l'impressione che non si possa affrontare questa questione introducendo genericità della fattispecie e aumento della pena. Questo articolo mi dà questa sensazione.

Certamente non sono un fine giurista (non lo sono per nulla) ma nelle espressioni «consapevolmente», «procacciamento» e «altra utilità» vedo una genericità assoluta. Francamente non mi pare che tali definizioni consentano di colpire meglio il fenomeno. Se vogliamo approvare una norma che ci metta a posto la coscienza, non ho problemi a votarla, anche perché il mio voto contrario sarebbe assolutamente insignificante qui e altrove. Penso però che norme di questo genere debbano essere più meditate, ragionate, e avere anche una realistica capacità di colpire – ripeto – questo fenomeno.

Conosco marginalmente gli ambienti mafiosi del Sud e un po' di più quelli del Nord, quantomeno per sentito dire. Avendo però qualche radice al Sud, francamente credo sia difficile applicare in maniera fortemente non discrezionale queste norme. Nel Sud, negli ambienti familiari, nelle relazioni parentali e nelle vicinanze abitative molti di questi comportamenti si perpetuano all'interno dello scambio mafioso, ma anche fuori.

Quindi, lasciare questa genericità della norma mi preoccupa. Vorrei acquisire qualche contributo in materia di raccolta delle prove anche da parte dei colleghi. Se non avviene uno scambio materiale, qual è la prova? L'intercettazione? Oppure la testimonianza di terzi? Nell'ambiente che ho descritto prima, le testimonianze sono così affidabili? Non ci sono elementi che giocano a favore o contro, se è in atto una faida (se non con omicidi, quantomeno comportamentale)? Ma se non c'è lo scambio materiale è evidente che una delle poche prove raccogliibili è quella della testimonianza di un terzo o di una intercettazione.

In conclusione, rimettendomi comunque alla maggioranza, sostanzialmente dichiaro il mio voto favorevole fin da adesso, onde evitare prese di posizione che mi possano chiamare in causa. Infatti, ogni volta che in questo Paese si fa un ragionamento garantista, da decenni ormai, si diventa solidali con gli ambienti criminali. Pertanto, pur manifestando queste mie perplessità, annuncio il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, purtroppo ho avuto la fortuna di ascoltare soltanto gli interventi della collega Capacchione e del collega Buemi, i quali mi sembravano nutrire perplessità, anche se diametralmente opposte. Ammetto di avere anch'io delle perplessità (ed è la prima volta che mi capita) perché non riesco più a capire dove vogliamo andare.

Ovviamente, come Gruppo, non possiamo non accedere a questo disegno di legge. Abbiamo delle perplessità ma – come si suol dire – ci tu-

riamo il naso e votiamo convintamente a favore, mantenendo – ripeto – le nostre perplessità ma accedendo al testo.

È inutile poi che vi spieghi queste perplessità perché non sarei garbato dal momento che oggi, fra l'altro, ho ripercorso gli avvenimenti di stampo mafioso risalenti a 21 anni fa, quando questa legge non c'era.

Come sapete, ieri ricorreva il ventunesimo anniversario dell'uccisione di Raul Gardini, evento che ha permesso di non mettere sotto inchiesta il Partito Comunista e che ha permesso ad Antonio Di Pietro di diventare ministro. È storia di 21 anni fa che non voglio ripercorrere. Tuttavia, se già 21 anni fa fosse stata in vigore questa legge, quei soggetti non sarebbero sfuggiti alle loro responsabilità, perché quella era veramente una associazione di stampo mafioso.

Non voglio aggiungere altro al riguardo e ribadisco, Presidente, che voteremo a favore di questo testo, pur con delle perplessità. D'altronde, i colleghi della Camera dei deputati ce l'hanno fornito su un vassoio d'argento.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, desidero rivolgermi al senatore Lumia per dirgli che tutti noi, quando scriviamo delle norme, pensiamo poi a migliorarle. Non dispongo al momento di un dizionario italiano per leggere il vero significato della parola «procacciamento», ma ritengo che non differisca molto da quello che si riferisce all'azione di «chiunque accetta consapevolmente la ricerca di voti con modalità previste dall'articolo 416-*bis*» (dove è ricompreso di tutto). Quindi, non distinguerei tra promessa e tentativo perché sono due cose diverse.

Il problema è che la lotta alla mafia si nutre anche di immagine e di comportamenti. Questo è un provvedimento che, se non ricordo male, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Tale approvazione ha portato il presidente Grasso a ricorrere a una eccezione unica. E si badi bene che è la seconda volta che il Presidente del Senato utilizza la possibilità di rimettere un provvedimento in sede deliberante. La volta precedente è stata in occasione del caso Sallusti. Il sottoscritto e il senatore Casson erano membri della Commissione all'epoca, e ricordo che una parte dell'allora Partito Democratico ritenne che la sede deliberante non fosse giusta.

In questo caso, però, non stiamo discutendo di diffamazione ma di una effettiva lotta alla mafia. E non mi faccio influenzare dalla serie di *e-mail* che ho ricevuto, come tutti voi, oltre alla petizione «Riparte il futuro», alla quale ho aderito sin dall'inizio, ma della quale non condivido il modo di fare politica. In ogni Commissione o Giunta, siamo ormai subsistati di *e-mail* che esercitano una pressione che non è coerente con la civiltà democratica. Parliamo di civiltà democratica, ma la civiltà democratica è fatta di confronto, di dialettica, di confronto, non di imposizione di idee.

Allora, di fronte a questa situazione, riflettere molto prima di chiedere di discutere e di modificare il testo approvato dalla Camera, perché

ciò significherebbe allungare i tempi e far trascorrere l'estate, e non sappiamo cosa accadrà.

Questa è la valutazione politica che dobbiamo fare, prima di scendere a quell'esame semantico che può portare anche me a chiedere qualche correzione. Ha ragione, infatti, il senatore Buemi relativamente al significato del termine «utilità». Se procediamo alle correzioni, dobbiamo valutare quanto l'utilità sia ben specificata e se, ad esempio, una raccomandazione in un esame a favore del figlio di un mafioso rientri in questa fattispecie.

Non voglio discutere di questo, ma penso che in questo momento sia il caso, pur con delle piccole difficoltà e con la necessità di qualche correzione, di approvare il provvedimento, perché la lotta alla mafia si nutre di momenti di immagine: non l'ho detto io ma Rocco Chinnici.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, ritengo sia davvero importante licenziare questo provvedimento, se non altro perché molti di noi indossano il braccialetto bianco e i 100 giorni incombono.

Anch'io ho svolto un lavoro di semantica e un lavoro di approfondimento etimologico su alcune parole, confrontandomi con il mio maestro, il professor Cordero, che, come sapete, è un grande appassionato di semantica giuridica e utilizza spesso il latino per surrogare ciò che con l'italiano non si riesce a dire. Quindi, il mio sarà un intervento telegrafico perché mi trovo completamente d'accordo con quanto detto sia dal capogruppo Lumia sia dal capogruppo Caliendo: sicuramente l'unanimità della Camera, pur mantenendo ognuno di noi perplesse convinzioni – utilizziamo questo strano gioco di parole – ci deve assolutamente far accelerare i tempi. L'unicità della situazione di trovarci in sede deliberante sicuramente ci dà un aiuto in questo senso.

Credo anch'io fortemente che la lotta alla mafia si faccia anche attraverso l'immagine, così come credo che le grandi associazioni che muovono l'opinione pubblica, come «Libera» di Don Ciotti, abbiano fatto tantissimo. Quindi, pur permanendo in ognuno di noi alcuni retro pensieri sulla parola «utilità», piuttosto che sul termine «procacciamento», o sulle varie parole che sono state dette – ne potremmo trovare di migliori – direi però di tenerci il testo varato dalla Camera e di andare avanti rapidamente.

STEFANI (*LNP-Aut*). Signor Presidente, anche noi ci uniamo, come Lega Nord, nel dare la nostra piena adesione al disegno di legge varato dalla Camera. Quello della mafia è un grosso problema, che in Italia non vede ancora una soluzione definitiva, e una modifica normativa come questa è un altro punto a favore della legalità.

Ricordo umilmente l'intervento fatto da Roberto Maroni quando è stato ministro dell'interno: nel suo mandato si è condotta una particolare lotta alla mafia realizzando numerosissimi arresti.

Il testo unificato varato dalla Camera ci convince sotto molto profili: l'iniziale formulazione aveva creato talune problematiche, laddove si ritiene che la modifica introdotta dal testo approvato dalla Camera possa

essere assolutamente convincente, anche per quanto riguarda la definizione del concetto di utilità, che appare sufficientemente determinato.

Si condivide poi che la fattispecie definita nel testo preveda che la controprestazione possa essere qualunque utilità a favore della mafia. La nuova formulazione viene incontro anche al rilievo della differenza tra le condotte previste dal primo e dal secondo comma, che si riferiscono rispettivamente al politico e al mafioso.

Si ritiene, quindi, di dare piena adesione al provvedimento e siamo anche convinti che questo testo debba essere varato con una certa celerità, in modo da poter produrre il prima possibile i suoi effetti.

CASSON (PD). Signor Presidente, sono convinto del mio voto ma resto a dir poco molto perplesso rispetto alla formulazione della norma. La valenza politica di questa norma e il significato sociale che assume certamente sono determinanti nella decisione che io personalmente e il Gruppo del Partito Democratico prenderemo al momento del voto.

Credo ci sia un'attesa, dal punto di vista di indagini di politica criminale e anche sociale, nei confronti di una norma che possa venire incontro a tutte le aspettative. Purtroppo, non sono convinto che sarà così, e peraltro credo bisognerà arrivare in tempi il più possibile rapidi all'approvazione di questa norma.

Ricordo soltanto – per ovvi motivi non mi dilungo sul tema – che la necessità di provvedere ad una modifica normativa della disposizione in materia, introdotta nel 1992, sorge da quella che è stata già definita *probatio diabolica* per quanto concerne l'impostazione legislativa del 1992. Questo soprattutto a causa delle sentenze di Cassazione che sono intervenute in materia, da ultima quella delle sezioni unite penali del 2005, che hanno cancellato processi e in parte indagini molto delicate proprio su questa materia. Allora, credo che il legislatore abbia opportunamente posto mano a questa norma cercando di dare una sistemata giuridica.

Se devo però esprimere un mio giudizio su questo tentativo di sistemazione questo è negativo, perché sono molte le forti perplessità che riguardano questa impostazione e perché rimango convinto del fatto che quella norma del 1992 come testo base di partenza poteva essere migliore. Essa andava integrata, modificata in alcuni punti e certamente avremmo avuto una indicazione più specifica e più utile soprattutto alle procure e alla polizia giudiziaria nel combattere la criminalità organizzata anche in questo settore, ma soprattutto in ottica giurisdizionale per arrivare con una piena consapevolezza al momento dell'affermazione o meno di una penale responsabilità.

Venendo allo specifico, elenco i punti critici. Condivido anzitutto la critica fatta all'inserimento dell'avverbio «consapevolmente», perché si tratta ovviamente di un delitto, e quindi l'elemento psicologico del reato è pacificamente il dolo. Aggiungere quel «consapevolmente» in questa materia, a mio avviso, è quantomeno inutile, e comunque non so quale carico di dolo vorrebbe significare per dare un qualcosa in più rispetto alla fattispecie criminosa che viene indicata.

Il secondo aspetto che analizzo riguarda la scelta di sostituire la nozione di «promessa» come fattispecie con «procacciamento» di voti. Ciò significa che si vuole addivenire non soltanto a una ricerca, ma anche a un'acquisizione. Non basta più, quindi, che ci sia un tentativo di valutazione e avvicinamento, ma è necessaria una compiuta acquisizione dei voti. Questo in passato ha già destato qualche perplessità e continuerà a destarne proprio da un punto di vista di politica criminale.

Vengo all'altro punto che mi lascia perplesso. Se riteniamo che questo comportamento si inserisca a pieno titolo nelle fattispecie dei diritti di criminalità di stampo mafioso, ridurre la pena non ha molto senso. Anzi, proprio perché si tratta di un comportamento che viene attribuito a politici, o sedicenti tali, nel delicato momento democratico di un'elezione, abbassare la pena significa dare alla politica criminale un disvalore sociale inferiore rispetto al comportamento mafioso, mentre sappiamo quanto importante sia, proprio per il rapporto con il comportamento mafioso, avere un aggancio all'interno delle istituzioni e nel mondo della politica per poter lavorare in maniera impunita.

La specificazione fatta forse è inutile, ma potrebbe avere altra utilità, nel senso di indicare che si tratta di un comportamento e di un ambito mafioso. Il riferimento alle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, a mio modo di vedere, potrebbe essere inutile. D'altra parte, però, è un'affermazione che risolve la perplessità di qualcuno che diceva che forse non era così. È stato, quindi, aggiunto e va anche bene.

A differenza della collega Stefani, non mi convince la formulazione della norma: parlo dell'impostazione letterale, semantica e giuridica. Peraltro, sono convinto della necessità sociale di politica criminale e politica in senso lato di dare un segnale nella lotta alla criminalità mafiosa.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, voglio unirmi anch'io ai colleghi che hanno di fatto condiviso, anche se la procedura ci lascia liberi di presentare emendamenti, l'idea che il Presidente del Senato ha voluto attivare assegnando il provvedimento alla Commissione in sede deliberante.

A seguito di una discussione avvenuta alla Camera dei deputati, dove si sono confrontati pareri e punti di vista diversi, si è arrivati alla definizione di un testo che oggi mostra di avere alcuni aspetti migliorabili.

A questo punto però è preferibile valorizzare l'intento di unanimità che ha prodotto l'approvazione del testo di legge alla Camera e che spero possa seguire anche al Senato. Esso non rappresenta solamente la volontà di individuare una modalità retoricamente ecumenica, ma può costituire il segno di un impegno complessivo e condiviso delle istituzioni nel contrasto forte alle organizzazioni mafiose.

Tutti abbiamo voluto la modifica principe, quella dell'introduzione delle parole: «di altra utilità», che – come si ricordava prima – ha spinto alcune importanti associazioni antimafia a promuovere la petizione «Riparte il futuro» per chiedere ai tanti parlamentari che avevano deciso di indossare il braccialetto bianco simbolo della campagna di introdurla entro 100 giorni. Il tempo ci dirà se le modifiche introdotte, a partire da quella

principio che ne rappresenta l'elemento qualificante, consentiranno di raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo, ovvero stanare le relazioni tra politica e mafia che non passano attraverso transazioni di denaro, ma per il fatto che la politica mette in campo ciò che gli è più proprio, vale a dire distribuire potere, favori, privilegi e prerogative. Conto sia così.

Il tempo ci dirà se le altre modifiche lessicali introdotte nel testo e che sono per noi motivo di preoccupazione rispetto all'efficacia della norma, saranno utili o sarà necessaria una nuova modificazione. Credo sia importante che oggi il Parlamento, se non in 100 ma in circa 130 giorni, possa pensare di aver dato al Paese una risposta su un punto così rilevante e richiesto da tanta della migliore parte dell'opinione pubblica.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, condivido pienamente le convinte perplessità espresse dai senatori di tutti i Gruppi politici sin qui intervenuti.

In vista del termine stabilito per la presentazione degli emendamenti, auspico che questa Commissione possa quantomeno apportare una correzione minima con riferimento alla pena massima edittale prevista. Come evidenziato dal senatore Casson e da altri colleghi, il fatto che il massimo edittale sia inferiore alla pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* sembra assolutamente irragionevole.

Auspico pertanto che, come noi, altri Gruppi parlamentari propongano in tal senso un emendamento, che comunque inciderebbe poco ai fini politici e di immagine in relazione all'approvazione di questo testo di legge. È una sorta di appello che rivolgo agli altri Gruppi politici per raggiungere questo risultato.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, non sarei intervenuto e a volte i silenzi hanno anche un significato, ma dopo l'intervento del senatore Buccarella devo dire che siamo in presenza di una scelta di fondo. Non possiamo fare un piccolissimo intervento. O diamo spazio alle considerazioni del senatore Casson, che non mi sembravano del tutto inconfidenti, e a quelle del senatore Lumia, oppure ci blindiamo nel senso che votiamo. Non possiamo dire di modificare il testo un po'. Se dobbiamo proprio percorrere la strada delle modifiche, allora ampliamo il raggio; in tal caso, interverrei anch'io.

Per questa ragione sono rimasto in silenzio: non c'è motivo di intervenire, se abbiamo la necessità di dare al Paese una risposta. Forse non è la migliore e la più auspicata, ma è una risposta che diamo in termini di velocità. La rapidità in qualche modo sopperisce alle carenze evidenziate in tutti questi interventi.

PRESIDENTE, *relatore*. Colleghi, prendo atto dell'ampio e qualificato numero degli interventi svolti e che non vi sono altri interventi.

Non dichiaro comunque chiusa la discussione generale il primo giorno perché potrebbe essere oggettivamente una legittima doglianza.

Poiché il disegno di legge consta di un solo articolo, fisso già da ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani. Auspico che in tal modo si possa consentire la definitiva approvazione del provvedimento nella giornata di mercoledì, sempre che la Commissione affari costituzionali sia in grado di esprimere per tempo i suoi pareri.

Infine, mi corre l'obbligo di fare la seguente considerazione, in ragione del mio ruolo e dopo avere ascoltato l'intervento del senatore Falanga, sia pure all'esito dell'intervento del senatore Buccarella. La sede deliberante non è una sede statica, è stata autorizzata dalla Presidenza del Senato, nell'accordo unanime di tutti i Gruppi, e tendeva – se non ho capito male – a un rapido licenziamento del testo, così come esso è. Se la fase emendativa che, da ciò che ho capito, probabilmente non sarà percorsa dai Gruppi, dovesse essere per ipotesi percorsa, potrebbe comportare il venir meno della staticità della sede deliberante. Senatore Falanga, penso di avere così espresso correttamente il suo pensiero, ma anche quello di tutti i commissari.

Rinvio quindi il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,10.

